



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere – relatore –

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Primo Referendario

nella pubblica udienza del giorno **24 marzo 2026** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24280** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **39091** relativo all'esercizio 2020, reso da Santelli Francesco (C.F. SNTFNC79M06D086W), in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Terme Sibarite Spa", rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Carlo Guarneri (cod. fisc.: GRN-CRL65L14D086E), con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, via Nicola Serra n. 62, e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: carloguarneri@pecstudio.it (fax n. 0984.33697);

nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, udita la relazione del giudice relatore, consigliere Gianpiero D'Alia, sentito il pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Pasquale Pedace, che concludeva come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

	1. Con relazione n. 78/2025 , il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell'agente contabile Santelli Francesco rendicontata sul conto giudiziale n. 39091 (esercizio 2020) , da lui presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Terme Sibarite Spa”.	
	Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie, in specie:	
	a) per ciò che riguarda il decreto n. 4767 del 07.05.2021 (Registro decreti dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, rilevava che sullo stesso è stata apposta la dicitura “ <i>copia informatica conforme ai sensi dell’art. 23 – bis del CAD e s.m.</i> ”, senza però che la già menzionata dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come previsto dal CAD e dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;	
	b) contestava, altresì, l’assenza della qualifica di agente contabile del sig. Santelli Francesco alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.	
	Pertanto, nelle conclusioni dell’atto il Magistrato relatore proponeva l’improcedibilità della gestione.	
	2. Con decreto presidenziale n. 204 del 16 maggio 2025 , ritualmente notificato, insieme alla relazione di irregolarità, all’amministrazione, per il tramite di quest’ultima all’agente contabile, e al P.M., è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per il giorno 24 marzo 2026.	
	3. Con memoria , depositata il 23 marzo 2026, si costituiva in giudizio l’agente contabile e concludeva per l’improcedibilità del conto giudiziale o, in	
	2	

subordine, per la sua regolarità.

4. All'udienza del 24 marzo 2026, non comparso un rappresentante dell'amministrazione, la difesa dell'agente contabile concludeva per l'improcedibilità del conto giudiziale o, in subordine, per la sua regolarità, e il pubblico ministero concludeva per l'improcedibilità del giudizio di conto.

Quindi la causa era trattenuta in decisione.

5. In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la **improcedibilità** del giudizio per le ragioni che seguono.

Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto dell'assenza di un valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio a norma dell'articolo 140, comma 3, del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).

Circa la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effettuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica della società Terme Sibarite Spa dal portale TELEMACO INFOCAMERE, è provato che il sig. Santelli Francesco, nell'esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della medesima società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 (*I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti*

	della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministra-	
	zione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a	
	tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della	
	corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la	
	Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto	
	con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati	
	alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale	
	in materia, ferme restando le responsabilità previste dal codice civile) dichia-	
	rato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n.	
	59/2024, perché in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della	
	Costituzione.	
	Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati pas-	
	sivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la di-	
	sponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società (e che non possono	
	averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo	
	di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della legisla-	
	zione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha il “ma-	
	neggio” dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel caso con-	
	creto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all'ente proprietario	
	che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all'art. 20, lettera c, dell'art.29,	
	dell'art.32, dell'art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2 TUSP, d.lgs.	
	175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).	
	La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge della	
	Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità	
	di agente contabile <i>ex lege</i> del convenuto (Santelli Francesco), in qualità di	
	4	

	componente del collegio sindacale della società e quindi consegnatario <i>ex lege</i>	
	delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Terme Si-	
	barite Spa”), né può affermarsi che lo stesso possa comunque considerarsi	
	agente contabile di fatto, non avendo maneggio nel senso suddetto (come del	
	resto presupponeva lo stesso art. 8 dichiarato incostituzionale, che obbligava gli	
	“agenti contabili” suddetti - amministratori e sindaci delle società – a “ <i>suppor-</i>	
	<i>tare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista</i> ”).	
	Pertanto, non avendo il convenuto la qualità di agente contabile e quindi la le-	
	gittimazione passiva <i>ad causam</i> , il presente giudizio va dichiarato improcedi-	
	bile.	
	Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudi-	
	zio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni do-	
	vranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio” delle	
	partecipazioni nel 2020. L’amministrazione regionale è, conseguentemente, te-	
	nuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e	
	seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo	
	alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in	
	materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto	
	legittimato passivamente in caso di inadempimento.	
	6. In considerazione della natura officiosa del giudizio e del fatto che la presente	
	decisione si fonda su questioni pregiudiziali non vi è luogo a provvedere sulle	
	spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando:	
	5	

[illegible]